



Comune di Como

REGOLAMENTO COMUNALE
PER I REFERENDUM CONSULTIVI

Approvato con Deliberazione C.C. n. 54 del 5/11/1998
Modificato con: Deliberazione C.C. n. 4 del 18/1/1999
Deliberazione C.C. n. 38 del 19/6/2000

INDICE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Referendum di iniziativa popolare - Proposta
- Art. 3 Commissione di Esperti e Commissione Elettorale Referendaria
- Art. 4 Compiti della Commissione di Esperti e della Commissione Elettorale Referendaria
- Art. 5 Raccolta delle firme
- Art. 6 Indizione del referendum
- Art. 7 Adempimenti successivi all'indizione
- Art. 8 Procedure per la votazione - Norme generali
- Art. 9 Propaganda
- Art. 10 Organizzazione e procedure di votazione
- Art. 11 Scheda elettorale
- Art. 12 Operazioni di voto
- Art. 13 Operazioni di scrutinio
- Art. 14 Reclami
- Art. 15 Comunicazione dei risultati
- Art. 16 Spese
- Art. 17 Disposizioni finali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per l'attuazione dell'istituto del Referendum consultivo previsto dal capo 2° del titolo II° dello Statuto comunale.
2. Gli articoli da 13 a 20 contenuti nel predetto capo 2° dello Statuto comunale costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

Art. 2 - Referendum di iniziativa popolare - Proposta

1. La proposta di referendum consultivo, di cui all'art. 14 dello Statuto, può essere articolata anche in più domande, comunque non superiori a tre, riferite alla materia oggetto del referendum.
2. La proposta deve contenere le precise indicazioni dell'argomento o della deliberazione o del provvedimento cui si riferisce e deve essere formulata in termini tali da permettere risposte chiare e univoche degli elettori.

Art. 3 - Commissione di Esperti e Commissione Elettorale Referendaria

1. La Commissione di cui all'art. 14 - II° comma dello Statuto è così composta:
 - a) membro di diritto il Segretario Generale, in qualità di Presidente;
 - b) n. 2 Consiglieri Comunali, di cui uno espresso dalla maggioranza e uno dalla minoranza.
2. La Commissione Elettorale Referendaria è composta dalla Commissione Elettorale Comunale e da un rappresentante del Comitato promotore di ciascun referendum, dallo stesso designato.
3. La Commissione di Esperti rimane in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.
4. La Commissione Elettorale Referendaria rimane in carica per tutto il tempo necessario alle procedure referendarie.

Art. 4 - Compiti della Commissione di Esperti e della Commissione Elettorale Referendaria

1. La Commissione di Esperti provvede con propria decisione a fornire il giudizio di ammissibilità, nonché a fornire il parere necessario alla Giunta Comunale, in ordine all'indizione del referendum, ex art. 16 dello Statuto.
2. La Commissione Elettorale Referendaria ha gli stessi compiti e gli stessi poteri della Commissione Elettorale Comunale limitatamente alle procedure relative alle consultazioni referendarie.

Art. 5 - Raccolta delle firme

1. Le firme dei richiedenti, di cui all'art. 15 dello Statuto, devono essere apposte su fogli di dimensioni uguali a quelle della carta bollata recanti nella prima facciata la questione da sottoporre a referendum. Tali fogli prima del loro uso devono essere vidimati dal Segretario Comunale o da un notaio e le firme devono essere autenticate con le modalità di cui all'art. 14 della Legge 21.3.1990, n. 53 e successive modificazioni.
2. Le richieste di referendum sottoscritte dagli elettori devono essere consegnate con le modalità previste dall'art. 15 - II° comma dello Statuto.

Art. 6 - Indizione del referendum

1. I referendum consultivi si terranno in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno per i referendum indetti dalla Giunta entro il 15 febbraio e in una domenica compresa tra il 15 ottobre ed il 15 novembre per i referendum indetti dalla Giunta entro il 14 agosto.
2. Il referendum è indetto con provvedimento della Giunta ai sensi dell'art. 16 - seconda parte dello Statuto, in una seduta compresa tra il 15 gennaio e il 15 febbraio, per i referendum le cui firme siano state depositate entro il 30 novembre e in una seduta compresa tra il 15 luglio e il 14 agosto, per quelli le cui firme siano state depositate entro il 31 maggio.
3. Non possono essere accorpati più quesiti referendari aventi il medesimo oggetto. Qualora risultano indetti dalla Giunta più referendum, gli stessi potranno svolgersi nella medesima tornata referendaria, ma solo fino ad un massimo di quattro, in ordine prioritario rispetto alla loro presentazione ai sensi dell'art. 14 dello Statuto.
4. La data di effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dalla Giunta sentita la Commissione di Esperti e i Comitati promotori dei referendum di iniziativa popolare, almeno 60 giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
5. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

Art. 7 - Adempimenti successivi all'indizione

1. Copia del provvedimento di indizione viene inviata dalla Giunta Comunale ai Capigruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum di iniziativa popolare, alla Commissione di Esperti, ai Presidenti delle Circoscrizioni, all'Ufficio del Segretario Comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione dei referendum con copia dei relativi provvedimenti viene inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.

2. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - b) il giorno e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;
 - d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;
 - e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.

3. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte della Giunta Comunale, con delimitazioni grafiche che consentono di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

Art. 8 - Procedure per la votazione - Norme generali

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. La consultazione referendaria, secondo quanto disposto dall'art. 19 - II° comma dello Statuto, si intende approvata ove consegua la maggioranza dei voti validamente espressi, purché abbia preso parte al referendum almeno il 40% degli aventi diritto.
4. La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20.3.1967 n. 223 e successive modificazioni.
5. Le operazioni relative ai referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'Ufficio Comunale preposto alle consultazioni elettorali.
6. La Commissione Elettorale Referendaria verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello Statuto e del presente Regolamento.

Art. 9 - Propaganda

1. Alla propaganda elettorale si applicano le disposizioni contenute nella Legge 4.4.1956 n. 212 così modificato dalla Legge 14.4.1975 n. 130 e successive modifiche.
2. La propaganda deve svolgersi in modo tale da garantire la più ampia conoscenza della questione e dell'oggetto del referendum. A tal fine, i promotori o il Comune, qualora promotore sia il Consiglio Comunale, adotteranno i mezzi ritenuti più idonei per una efficace informazione nel rispetto delle norme di cui sopra.
3. Il Comune assicura la disponibilità gratuita di appositi spazi per la propaganda, secondo criteri stabiliti dalla Giunta, sentita la Commissione di Esperti ed il Comitato promotore.

Art. 10 - Organizzazione e procedure di votazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli Uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione.
2. La Segreteria Comunale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli Uffici Elettorali di Sezione contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuito.
3. Per la composizione dei seggi elettorali e lo svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio, si osservano in quanto applicabili le norme di cui al D.P.R. 30.3.1957 n. 361 e successive modificazioni ed integrazioni e quelle previste dalla Legge 25.5.1970 n. 352, così come modificato dalle leggi successive.
4. Il Presidente e gli scrutatori, qualora non ci siano in concomitanza altre consultazioni elettorali, sono nominati secondo le modalità previste dalle leggi elettorali.

Art. 11 - Scheda elettorale

1. Le schede per il referendum di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A al presente Regolamento. Esse contengono il quesito letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.

Art. 12 - Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto, limitate ad un solo giorno, si svolgeranno dalle ore 7.00 alle ore 22.00.
2. I risultati dovranno essere pubblicati entro otto giorni dalla votazione.
3. Il dibattito del Consiglio Comunale e le decisioni conseguenti relative all'oggetto dei quesiti referendari dovrà essere effettuato entro quarantacinque giorni dalla proclamazione dei risultati.

Art. 13 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio, qualora non ci siano in concomitanza altre consultazioni elettorali, avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.

2. Prima di procedere allo spoglio delle schede il Presidente del Seggio consegna all'Ufficio Elettorale Comunale il pacco delle schede autenticate e non utilizzate e fa risultare a verbale il numero dei votanti.
3. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum l'Ufficio di Sezione per il referendum, per lo scrutinio, osserva l'ordine di elencazione delle proposte di referendum. Delle operazioni compiute dagli Uffici di Sezione viene compilato un verbale, in duplice copia, nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.
4. A chiusura delle operazioni di scrutinio il Presidente del Seggio trasmette all'Ufficio Elettorale Comunale, recandosi personalmente, tutta la documentazione del seggio, da cui deve risultare chiaramente, per ciascun referendum, il numero dei votanti, il numero dei voti favorevoli e dei contrari, il numero delle schede contestate e delle schede bianche.
5. La Commissione Elettorale Referendaria si riunisce entro il secondo giorno successivo alla trasmissione di tutti i verbali e del materiale e, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni del Comune, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati ed all'esame degli eventuali reclami, effettua il riepilogo e proclama in pubblica adunanza i risultati finali complessivi.

Art. 14 - Reclami

1. Eventuali reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio potranno essere presentati alla Commissione Elettorale Referendaria entro tre giorni dalla conclusione delle operazioni di voto. La Commissione Elettorale Referendaria, valutati i termini del ricorso, si esprime entro cinque giorni dalla data della sua presentazione.

Art. 15 - Comunicazione dei risultati

1. Il Sindaco provvede alla comunicazione dell'esito della consultazione con le seguenti modalità:
 - a) ai cittadini, mediante affissioni di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione previste dal Regolamento;
 - b) ai Consiglieri Comunali ed ai Presidenti di Circoscrizione, mediante invio a ciascuno di essi di dati riassuntivi del referendum;
 - c) al Comitato dei promotori mediante l'invio di copia dei verbali delle operazioni di voto e della Commissione di Esperti.

Art. 16 - Spese

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum sono a carico del Comune. Per far fronte a tale onere dovrà essere previsto apposito

stanziamento da imputarsi ad uno specifico intervento di parte corrente del Bilancio.

2. Al Presidente ed agli altri componenti dell'Ufficio Elettorale di Sezione verrà corrisposto un onorario in misura pari a quello previsto per lo svolgimento di tali funzioni dalla vigente normativa.

Art. 17 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non è disciplinato dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nelle leggi elettorali.
2. Il facsimile della scheda per i referendum, distinto come allegato A, costituisce parte integrante del presente regolamento.

A

Parte interna

REFERENDUM COMUNALE

Volete:

SI

NO

parte esterna

Comune di _____

sigla Ufficio Sezione